



MARCO BUSCA  
Vescovo di Mantova

Prot. n. 911/25

Mantova, 15 maggio 2025

**OGGETTO: "DIOCESI DI MANTOVA" in MANTOVA.**

*Determinazione alla approvazione del nuovo Statuto e del Regolamento del Consiglio Presbiterale.*

**CONSIDERATA** la necessità di aggiornare lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Presbiterale che erano stati emanati con Decreto Vescovile prot. n. 182/96 del 26 aprile 1996 e, per quanto riguarda lo Statuto del Consiglio Presbiterale aggiornato, limitatamente agli articoli 8, 9, 10, 15 e 22, con Decreto Vescovile prot. n. 729/08 del 10 maggio 2008, mentre per il Regolamento sempre con Decreto Vescovile prot. n. 729/08 del 10 maggio 2008 venivano aggiornati gli articoli 5 e 7;

**ESAMINATO** il nuovo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Presbiterale che risultano essere parti integranti del presente Decreto;

**SENTITO** il Consiglio Presbiterale nella riunione del 14 maggio 2025;

con il presente

**DECRETO**

stabilisco il nuovo testo dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Presbiterale.

+ 

+ Marco Busca  
vescovo di Mantova

  
Il Cancelliere Vescovile  
dott. Nicola Comparini





## Consiglio Presbiterale Diocesano

### STATUTO

#### Art. 1

Il Consiglio Presbiterale, costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio diocesano, è come il senato del Vescovo. Pertanto è l'organismo di comunione che, a norma del diritto, coadiuva il Vescovo nel governo pastorale della diocesi, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata (can. 495 § 1 del C.I.C.). Questo organismo di corresponsabilità del presbiterio con il vescovo nel suo compito di governo, si fonda sulla comunione sacramentale tra vescovo e presbiteri.

Il Consiglio presbiterale agisce secondo la sua indole propria che si radica nella natura sacramentale della potestà di governo del vescovo e dunque nel servizio ministeriale alla comunione nella carità.

Il Consiglio pastorale diocesano trova il suo fondamento nell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II che ha valorizzato il sacerdozio battesimale dei fedeli chiamati a partecipare, secondo la loro condizione, alla missione della Chiesa.

I due Consigli esprimono nella loro composizione il volto variegato della Chiesa locale e rappresentano i luoghi primari di discernimento e progettazione della pastorale diocesana, favorendone una conduzione plurale insieme al Vescovo. I membri dei Consigli sono corresponsabili nelle scelte pastorali e negli impegni che maturano per il bene delle comunità; vanno messi a parte di ogni problema pastorale ed amministrativo che riguarda la diocesi, la parrocchia o l'ente che rappresentano. In ogni caso non vanno chiamati a ratificare decisioni già assunte.

La sinergia tra gli Organismi consultivi diocesani richiede il raccordo tra i due consigli di presidenza in ordine ai temi e alle questioni oggetto di consultazione e discernimento. Almeno una volta l'anno si deve prevedere una sessione di lavoro congiunta del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesano.

## Art. 2

Il Consiglio Presbiterale esprime la compartecipazione del presbiterio al ministero del Vescovo e lo coadiuva soprattutto nelle materie che riguardano il servizio di guida della comunità ecclesiale diocesana e le questioni riguardanti direttamente il ministero e la vita dei presbiteri.

In particolare:

- a) nel discernimento e nelle scelte pastorali diocesane tenendo conto delle trasformazioni in atto, in armonia costruttiva con il Consiglio Pastorale diocesano a favore del popolo di Dio;
- b) nella recezione dei processi pastorali diocesani in atto;
- c) nella promozione delle vocazioni ai ministeri ordinati e istituiti;
- d) nella costituzione degli organismi di partecipazione a livello parrocchiale e di Unità Pastorale (discernimento e formazione dei candidati, metodologia di lavoro, statuti e regolamenti);
- e) nelle questioni relative alla formazione dei candidati ai ministeri ordinati e alla formazione spirituale, culturale e pastorale del presbiterio;
- f) prende in considerazione le questioni che riguardano la vita e il ministero dei presbiteri; studia soluzioni e avanza proposte atte a rendere il ministero dei presbiteri sempre più conforme a quello di Cristo pastore e rispondente ai bisogni odierni della missione ecclesiale;
- g) assiste il Vescovo nel governo pastorale della diocesi e collabora con lui in ogni settore in cui ne fosse richiesto il contributo;
- h) promuove ed esprime l'intima comunione del Presbiterio con il Vescovo e dei presbiteri fra loro.

## Art. 3

Il Consiglio Presbiterale è un organo consultivo, in considerazione del fatto che il Codice dice «lo ascolti negli affari di maggiore importanza» (cf. can. 500, § 2). Il Vescovo non è tenuto a fare proprie le conclusioni del Consiglio Presbiterale anche se non potrà discostarsi da esse a suo arbitrio, ma in presenza di una ragione prevalente (can. 127 § 2, 2°).

Il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi:

- negli affari di maggiore importanza (cf. can. 500 §2 del C.I.C.);
- la celebrazione del Sinodo diocesano (cf. can. 461, p. 1);
- l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cf. can. 515 § 2)
- l'affido della cura pastorale di parrocchie a diaconi o laici (cf. can. 517 § 2)
- la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cf. can. 531);

- l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cf. can. 536, § 1);
- la costruzione di una nuova chiesa (cf. can. 1215, § 2);
- la riduzione ad uso profano di una chiesa (cf. can. 1222, § 2);
- l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche soggette al Vescovo (cf. can. 1263);
- la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cf. art. 33 delle "Norme circa gli enti ed i beni ecclesiastici");
- se dare luogo alle assemblee domenicali senza la celebrazione dell'eucarestia (CCD, *Christi Ecclesia*, 2.06.1988, n. 24).

Non sono pertinenti al Consiglio Presbiterale le questioni relative allo stato delle persone fisiche (non affronta perciò questioni personali che riguardano i singoli presbiteri), né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

### **Composizione ed elezioni**

#### Art. 4

Il Consiglio Presbiterale è composto dai seguenti membri:

- membri di diritto: il Vicario Generale, i Vicari e Delegati Episcopali, il Vicario Giudiziale; alcuni rappresentanti degli organismi diocesani scelti in accordo con il Vescovo: un educatore del Seminario diocesano; un membro per ciascun Tavolo del Centro Pastorale; un rappresentante dei Servizi amministrativi della diocesi; un docente dell'I.S.S.R.; un membro del Servizio diocesano delle comunicazioni sociali;
- membri nominati dal Vescovo: i Vicari Zonali "durante munere";
- dodici membri eletti dal Presbiterio per fasce di età di ordinazione: n. 3 presbiteri ordinati da 1 a 15 anni, n. 4 presbiteri ordinati da 16 a 30, n. 5 presbiteri ordinati da 30 anni e oltre (fino all'età anagrafica di 80 anni);
- un presbitero ultraottantenne nominato dal Vescovo
- due membri eletti dai presbiteri religiosi (di cui preferibilmente uno in cura pastorale parrocchiale);
- altri membri nominati a discrezione del Vescovo.

#### Art. 5

Il Vescovo nomina un presbitero (oppure un diacono permanente) in qualità di segretario che, in collaborazione, con la cancelleria vescovile provvede alla stesura e all'archiviazione degli ordini del giorno e dei verbali.

#### Art. 6

Hanno diritto di voto attivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio Presbiterale:

- tutti i sacerdoti incardinati nella diocesi;
- i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando in diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio (cf. can. 498, p. 1).

#### Art. 7

L'elezione dei membri del Consiglio Presbiterale viene fatta secondo l'apposito Regolamento, promulgato dal Vescovo in occasione delle elezioni.

#### Art. 8

Nel caso di non accettazione dell'elezione o qualora si dovesse procedere, nel corso del mandato del Consiglio, alla sostituzione di un eletto, subentrerà il primo dei non eletti.

Qualora uno dei membri di diritto passi ad altro incarico nel corso del mandato, il sacerdote che gli subentra nell'incarico entra a far parte automaticamente del Consiglio Presbiterale.

Nel caso di rinuncia da parte di un sacerdote di nomina vescovile, il Vescovo procederà alla sostituzione.

### **Durata in carica**

#### Art. 9

Il Consiglio Presbiterale nel suo insieme dura in carica quattro anni.

Allo scadere del mandato il Vescovo dà avvio, con proprio Decreto, alle procedure necessarie per la formazione del nuovo Consiglio Presbiterale.

#### Art. 10

I Consiglieri decadono dall'incarico:

- per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate;
- per trasferimento ad altro incarico, nel caso di membri in ragione del loro ufficio;
- per trasferimento ad altra diocesi nel caso di presbiteri religiosi;
- per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

## **Presidenza del Consiglio**

Art. 11

Il Consiglio presbiterale è presieduto dal Vescovo; in sua assenza è presieduto dal Vicario Generale.

## **Consiglio di Presidenza**

Art. 12

Il Consiglio di presidenza è costituito dal Vescovo, dal Vicario Generale, dal Vicario per la Pastorale, dai due moderatori eletti dall'assemblea e dal Segretario nominato dal Vescovo.

## **Le Commissioni**

Art. 13

Il Consiglio Presbiterale può eleggere nel suo ambito Commissioni permanenti o temporanee per lo studio e l'approfondimento di particolari tematiche e per la soluzione di determinate questioni.

Con l'esplicito consenso del Vescovo, per la costituzione di tali Commissioni, potranno essere di volta in volta, cooptate persone esperte nelle diverse materie, anche non appartenenti al Consiglio.

## **Le sessioni del Consiglio**

Art. 14

Il Consiglio Presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno cinque volte l'anno, su convocazione del Vescovo di cui una (o più) sessioni in sede congiunta con il Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 15

Il Consiglio Presbiterale può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

I consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare richiesta scritta al Segretario, precisando i temi per cui chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio.

Art. 16

Il Consiglio Presbiterale può essere radunato dal Vescovo in sessione urgente, anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione.

### **Ordine del giorno e convocazione**

Art. 17

L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio di presidenza che terrà conto, a sua discrezione, anche delle proposte pervenute dai membri del Consiglio presbiterale, dal Presbiterio e dal Consiglio pastorale diocesano.

Art. 18

La convocazione, unitamente all'ordine del giorno, verrà trasmessa ai consiglieri possibilmente almeno venti giorni prima della data della sessione; così pure la documentazione oggetto di studio da parte dei consiglieri relativa alle questioni da trattare.

### **Partecipazione alle riunioni e loro pubblicità**

Art. 19

I membri del Consiglio Presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati e non possono farsi rappresentare.

In caso di forzata assenza, devono produrre una giustificazione scritta al segretario del Consiglio. Possono far avere per iscritto le loro considerazioni riguardo i temi all'ordine del giorno.

Art. 20

Le sedute del Consiglio Presbiterale e le questioni da esso affrontate sono sottoposte ad una doverosa riservatezza.

Spetta al Vescovo stabilire se, e in quale modo, far conoscere ciò che è emerso nell'ambito del Consiglio (cf. can. 500, p. 3). Entro una settimana dalla sessione il segretario provvederà alla stesura del verbale mentre il rappresentante del Servizio delle comunicazioni sociali provvederà a stilare una notificazione sintetica estrapolata dal verbale da condividere con tutti i presbiteri.

## **Regolamento interno**

Art. 21

Il funzionamento del Consiglio Presbiterale è determinato da un apposito Regolamento emanato dal Vescovo.

## **Collegio dei Consultori**

Art. 22

Tra i membri del Consiglio Presbiterale, il Vescovo nomina liberamente sei sacerdoti, i quali costituiscono il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal Diritto.

In caso di vacanza della Sede episcopale, il Consiglio Presbiterale cessa di diritto e le sue funzioni sono svolte dal Collegio dei Consultori.

## **Collegio dei Vicari zionali**

Art. 23

I vicari zionali costituiscono un Collegio che il Vescovo riunisce almeno due volte l'anno e all'occorrenza per questioni che riguardano il coordinamento della formazione dei presbiteri nei vicariati e il loro coinvolgimento su materie specifiche di carattere pastorale.

## **Modifiche dello Statuto**

Art. 24

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Art. 25

Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al Codice di diritto canonico.

## REGOLAMENTO

### *I membri del Consiglio Presbiterale*

1. Ogni consigliere rappresenta il presbiterio, senza vincolo di mandato. In caso di morte o di rinuncia motivata ed accettata dal vescovo subentra il presbitero con il medesimo titolo: se si tratta un membro eletto verrà designato a succedergli il primo dei non eletti, se membro nominato sarà sostituito dal Vescovo, se membro in ragione dell'ufficio gli subentrerà il nuovo titolare.

2. Ogni membro del Consiglio Presbiterale si preoccuperà di sviluppare il rapporto di rappresentatività nei confronti del presbiterio della diocesi, avendo cura di mantenersi in dialogo con gli altri presbiteri.

### *Il segretario*

3. Il segretario del Consiglio Presbiterale nominato dal Vescovo ha i seguenti compiti: presenta al consiglio di presidenza le richieste e le proposte pervenute, trasmette ai consiglieri, nei termini stabiliti, la lettera di convocazione e l'ordine del giorno delle sessioni; redige il verbale e ne cura, secondo le indicazioni del vescovo, la pubblicazione, raccoglie la documentazione fornita dagli atti delle adunanze; in collaborazione con il Servizio comunicazioni Sociali informa il presbiterio sui lavori del consiglio, secondo le disposizioni date dal vescovo; nota le assenze; riceve le lettere di giustificazione degli assenti, tiene l'archivio del consiglio. Svolge anche il compito di segretario del consiglio di presidenza.

### *I moderatori*

4. Il Consiglio Presbiterale elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nella seconda votazione, due moderatori. Essi entrano a far parte del Consiglio di Presidenza e sono tenuti a partecipare alle riunioni in preparazione all'ordine del giorno delle sessioni o alle riunioni convocate a discrezione del Vescovo.

5. Il Vicario generale o un moderatore a turno dirige lo svolgimento dei lavori e la discussione.

### *Svolgimento delle sessioni*

6. Il Vescovo, a norma dello statuto, presiede le sedute personalmente o per mezzo del Vicario Generale.

7. Ogni consigliere ha la facoltà di presentare al Vescovo, tramite il segretario, almeno cinque giorni prima della sessione, interpellanze scritte aventi per oggetto informazioni o chiarimenti sui problemi attinenti la vita della diocesi. Se accolte, il vescovo o una persona da lui incaricata, risponderà ad esse, nel modo ritenuto più opportuno, all'inizio delle sedute.

8. La presenza dei consiglieri è richiesta per l'intera durata della sessione per consentire lo svolgersi ordinato dei lavori. Le sedute ordinariamente si svolgono al mattino (ore 9,30-12,30); una riunione all'anno è prolungata (ore 9.30-16,00); almeno una sessione annuale si svolge in maniera congiunta al Consiglio pastorale diocesano in considerazione dei tempi disponibili ai membri laici (sabato mattina; domenica pomeriggio).

9. Dopo la preghiera iniziale, consistente nella recita dell'Ora Media con un breve commento della Parola di Dio proposto da uno dei consiglieri a turno, all'inizio di ogni sessione, viene sottoposto all'approvazione del consiglio il verbale della sessione precedente.

10. Gli argomenti di una certa rilevanza o complessità saranno illustrati al consiglio da una relazione introduttiva (possibilmente pervenuta nei giorni prima ai consiglieri per una presa di visione). Quando l'argomento è stato elaborato da una commissione, il relatore sarà designato dalla commissione stessa.

11. Ogni consigliere che intende intervenire nella discussione chiede la parola al moderatore.

12. Nel caso in cui la trattazione dell'ordine del giorno di una sessione non si esaurisca nella giornata di convocazione, il Consiglio Presbiterale riprenderà la trattazione in una seduta successiva.

13. Al termine del dibattito il relatore può rispondere agli interventi e insieme al moderatore precisare i termini conclusivi da sottoporre ad eventuale votazione.

14. Il Consiglio Presbiterale procede ordinariamente alle votazioni per alzata di mano o per appello nominale. Si procederà a scrutinio segreto quando si tratta di persone o quando il Vescovo lo riterrà opportuno.

15. Il Consiglio Presbiterale delibera validamente quando sono presenti almeno due terzi dei membri del consiglio. Si considera voto o proposta del Consiglio Presbiterale quello che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.

16. Nel caso di sessione ritenuta urgente dal Vescovo, il consiglio agisce validamente indipendentemente dal numero dei presenti.

### ***Le commissioni***

17. Il Consiglio Presbiterale può eleggere nel proprio ambito commissioni permanenti o temporanee. Esse saranno costituite su proposta del Vescovo o dell'assemblea. Le commissioni temporanee durano in carica fino al compimento dell'incarico loro affidato.

Le commissioni possono essere miste, in ragione della materia da affrontare, composte da membri del Consiglio presbiterale e membri del Consiglio pastorale diocesano in dialogo con il Vicario per la pastorale.

18. Ogni commissione è composta da almeno tre membri eletti a maggioranza relativa dal Consiglio Presbiterale nel proprio ambito. Con l'esplicito consenso del Vescovo ogni commissione ha la possibilità di cooptare sacerdoti, consacrati o laici, in qualità di membro senza diritto di voto.

19. Le commissioni studiano i problemi da dibattere in assemblea. Qualora il consiglio ritenga non necessario o impossibile trattare in sede plenaria alcune materie specifiche, può delegare tale incarico, con maggioranza qualificata dei due terzi, ad una commissione eletta al suo interno.

20. Le commissioni svolgono il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, e possono chiedere al Vicario generale di prendere conoscenza di dati di necessaria utilizzazione che siano in possesso o della curia diocesana o della segreteria pastorale.

### ***Gli esperti***

21. Dovendosi trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio presbiterale (e a quelle congiunte con il Consiglio pastorale diocesano), del consiglio di presidenza e delle commissioni esperti esterni, sacerdoti, religiosi o laici, che illustrino gli aspetti del problema, essi però non hanno diritto di voto.

### ***Disposizioni conclusive***

22. Le spese per il funzionamento del Consiglio Presbiterale e delle sue commissioni sono a carico della diocesi.

23. Le questioni di interpretazione che dovessero sorgere nell'applicazione del presente Regolamento saranno risolte dal Consiglio di Presidenza.